



già Federazione Intesa F.P.

**Coordinamento Nazionale
Ministero della Giustizia**

2017 "Anno della propaganda"

Prot. 76-2017

Al sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione

Dgpersonale.dog@giustizia.it

Oggetto : criteri per la formazione della graduatoria di anzianità; UNEP di Napoli

A metà novembre 2017, la nostra Responsabile per l'UNEP della Corte d'Appello di Napoli, venuta a conoscenza che il Dirigente del locale UNEP intendeva dare una personalissima interpretazione alla circolare 10 novembre 2017 a firma della S.V. nella parte in cui scriveva "La prestazione lavorativa continuerà ad essere svolta nel medesimo ufficio e sede di lavoro di appartenenza al momento dell'inquadramento, anche in posizione soprannumeraria rispetto ai posti in organico previsti per il profilo di funzionario giudiziario nella sede di servizio, in virtù di quanto disposto dal citato articolo 1 comma 2-novies del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazione dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, conservando l'anzianità nella qualifica posseduta al momento dell'immissione in possesso nella nuova qualifica, così come riportato nell'avviso N.2 del 19 settembre.2016.", inviava al Presidente della Corte l'allegata nota che qui si intende interamente riportata.

In data odierna il Presidente della Corte ha risposto alla nota indirizzatagli dal Dirigente dell'UNEP asserendo, con malcelata umiltà, di essere solo un mero funzionario delegato e che, pur prendendo atto dell'apparente contrasto tra il disposto dell'art. 50 comma 1 del DPR 1229/1959 con quello del PDG 10 novembre 2017 art. 1, non può che conformarvisi.

Questa Organizzazione Sindacale rimane francamente sconcertata di fronte a quanto sostenuto per iscritto da un Magistrato di Cassazione!

È noto infatti che nell'ordinamento giuridico le fonti del diritto non hanno tutte pari grado ma vi è una gerarchia: fonte costituzionale, fonte legislativa, fonte regolamentare. La fonte superiore prevale su quella inferiore e, di conseguenza, la fonte inferiore non può contraddire quella superiore perchè in tal caso è da considerarsi invalida e quindi da abrogare.

Quand'anche il Direttore Generale avesse voluto asserire nel suo provvedimento quel che, erroneamente, intende il Presidente della Corte di Napoli non vi è chi, con un minimo di buon senso, possa affermare che un PDG possa considerarsi fonte superiore ad un DPR che è lex specialis!!

Ma il PDG di cui trattasi non afferma certamente quanto interpretato dal dr. De Caroli di Prossedi, tant'è che, sempre all'art.1 citato, così recita: Ogni effetto giuridico ed economico conseguente alla presente procedura decorrerà dalla data della presa di possesso nel nuovo profilo professionale".

È quanto lo stesso Direttore Generale afferma nella circolare dello stesso giorno 10 novembre (Tale passaggio di area comporta giuridicamente una nuova assunzione da cui derivano alcune conseguenze che, incidendo sul rapporto di lavoro in essere, appare opportuno chiarire con la presente nota) parimenti indirizzata anche ai Presidenti delle Corti)

Né potrebbe esser diversamente, con le norme oggi in vigore.

DPR 1229/59

Art. 50.- L'anzianità di servizio degli ufficiali giudiziari si computa dalla data del decreto di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 19 e 20 ed in base al servizio prestato.

2

Nell'anzianità di servizio non è computato il tempo trascorso:

- 1) in aspettativa per motivi di famiglia;
- 2) in stato di sospensione dalle funzioni a causa di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva;
- 3) in espiazione di pena detentiva;
- 4) in stato di sospensione applicata come sanzione disciplinare ovvero ai sensi dell'art. 159 secondo e terzo comma;
- 5) dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualità sino al giorno della riammissione in servizio. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare o per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 27 è computato per intero.

Art. 51.- Il numero d'ordine di graduatoria di ciascun ufficiale giudiziario, del quale dovranno indicarsi le date di nascita e d'assunzione in servizio, è determinato in base all'anzianità riconosciuta utile ai fini del primo e del secondo comma del successivo art. 148.

Il Ministero pubblica annualmente la graduatoria degli ufficiali giudiziari, dandone avviso nel Bollettino ufficiale.

Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del Bollettino ufficiale, nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al comma precedente, gli ufficiali giudiziari possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di graduatoria .

La norma dispone che "nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del T.U. impiegati civili dello Stato, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione".

Dato il gravissimo nocumento che deriverebbe ai funzionari UNEP in servizio alla data del 30.11.2017 dalla bizzarra decisione del dr. De Carolis di Prossedi, chiediamo alla S.V. una urgente nota di precisazione nella quale sia chiarito, in maniera accessibile, che nel bollettino ufficiale di anzianità di codesto Ministero il personale neoassunto sarà collocato, nell'ordine in cui si è classificato nel concorso, subito dopo l'ultimo funzionario UNEP in graduatoria al 30.11.2017.

3

Roma - Venezia, 15 dicembre 2017

Il Responsabile Nazionale
Francesco Floccari


Il Coordinatore Nazionale

(Claudia Ratti)
